



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N° 8 del 10 Luglio 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Giugno 2024, ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara del TORNEO DEL SALENTO – CATEGORIA UNDER 15, SSDARL SEGATO – A.S.D. GIGI ORLANDINI del 25/05/2024, proposto dal calciatore Calidona Carmelo della società SSDARL SEGATO, così come legalmente rappresentato, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie, di cui al Comunicato Ufficiale del 30/05/2024 della società organizzatrice A.S.D. Città di Otranto.

Oggetto: art. 35 C.G.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con tempestivo reclamo è stata impugnata dal sig. Calidona Pietro, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Carmelo, la decisione di cui al menzionato Comunicato Ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore della SSDARL SEGATO, signor Carmelo Calidona, la sanzione della squalifica fino al 25 maggio 2026 *“perché, dopo aver ricevuto la seconda ammonizione, protestava nei confronti del direttore di gara sputandogli sul petto. inoltre, nel mentre il direttore di gara tentava di estrarre il cartellino rosso, lo colpiva con un pugno sul braccio per impedire il provvedimento disciplinare, causandogli forte dolore. il direttore di gara, successivamente, ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Casarano (prognosi 3 giorni)”*.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stata richiesta la revisione della gravata decisione e la riduzione della comminata sanzione - ritenuta eccessivamente afflittiva - il reclamante ha, in sintesi, sostenuto che quanto riportato dall'arbitro nel proprio referto era il frutto di una errata percezione di quest'ultimo, avendo ritenuto di essere stato volontariamente colpito dal giovane calciatore che, in realtà, mentre eccedeva in proteste, lo aveva appena toccato nel tentativo -sbagliato- di farlo retrocedere dalla decisione. Con riguardo allo sputo si contestava fermamente l'accadimento.

La difesa, inoltre, indicava quali testimoni i signori Antonino Cassalia e Fabrizio Mazzei, tecnici della società SEGATO, producendo -ad integrazione del reclamo- le loro testimonianze scritte datate 6 giugno 2024.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 12 giugno 2024 interveniva, su delega del reclamante, l'avv. Fabio Petruzzella in sostituzione dell'avv. Antonino Chirico, il quale si riportava a quanto indicato nel reclamo dichiarando di essere a conoscenza della fede privilegiata del rapporto arbitrale ma fornendo, comunque, una ricostruzione dei fatti differente da quelli esposti nel referto dal direttore di gara. Concludeva, pertanto, richiedendo di considerare la giovane età del calciatore (infraquattordicenne) e di addivenire ad una riduzione della pena inflitta.

Il Collegio, considerato che dal materiale acquisito emergeva la necessità di ascoltare personalmente - quali testimoni - i sigg. Antonino Cassalia e Fabrizio Mazzei, rispettivamente collaboratore tecnico ed allenatore della squadra Under 15 della società SSDARL Segato e ravvisata, altresì, la necessità di ascoltare in presenza - sui fatti oggetto del reclamo - il Direttore di gara disponeva, ai sensi dell'art. 60, comma 1, C.G.S. la comparizione dei sigg. Antonino Cassalia, Fabrizio Mazzei e dell'Arbitro per l'udienza del 27.06.2024, alle ore 16.00, cui rinviava il procedimento.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 giugno 2024 è intervenuto, su delega del reclamante, l'avv. Fabio Petruzzella in sostituzione dell'avv. Antonino Chirico. Presenti, pure, il convocato direttore di gara e i due testimoni.

L'arbitro (minore diciassettenne) ha dichiarato: *"il calciatore Calidona, che era stato precedentemente ammonito, in occasione di un fallo ed alla notifica del secondo cartellino giallo ha reagito sputandomi sul petto e protestando in maniera veemente. In tale contesto mi colpiva volontariamente con l'intento di farmi male con un pugno sull'avambraccio destro mentre mi accingeva a notificarmi il cartellino rosso. Il colpo procurava la caduta del cartellino a terra che io recuperavo e rimettevo nel taschino. Il calciatore si allontanava dal campo continuando ad imprecare in dialetto. Dopo aver subito il colpo non ho chiesto l'intervento dei sanitari per la medicazione, in quanto non ho pensato fossero presenti in campo né ho ritenuto opportuno chiamare il 118. Al termine della gara, dopo aver fatto la doccia, ho atteso il termine della gara successiva, in quanto mi ero recato all'impianto sportivo in compagnia del collega designato per la direzione della stessa - mio fratello - il quale mi ha poi accompagnato al Pronto Soccorso intorno alle ore 22.30.*

Il tesserato sig. Antonino Cassalia ha rilasciato la seguente dichiarazione: *"ero presente alla gara e, nel momento in cui si è verificato l'evento, ero seduto in panchina a circa venti metri di distanza. Il calciatore Calidona, già precedentemente ammonito, veniva sanzionato con il secondo cartellino giallo e cercava di impedire all'Arbitro la notifica del provvedimento, toccando il Direttore di gara senza però colpirlo in alcun modo. Non ho visto il calciatore colpire l'Arbitro con uno sputo. Dopo l'evento l'Arbitro non ha richiesto assistenza medica, né lo ha fatto al termine della gara. Confermo di aver sottoscritto la dichiarazione testimoniale del 06/06/2024 depositata dall'Avv. Chirico in data 07/06/2024.*

Il tesserato sig. Fabrizio Mazzei ha dichiarato quanto segue: *"confermo di aver sottoscritto la dichiarazione testimoniale del 06/06/2024, depositata dall'Avv. Chirico in data 07/06/2024. Ero presente agli eventi in qualità di allenatore ed ero seduto in panchina ad una distanza di circa 20 metri di distanza dal luogo in cui si sono verificati. Il calciatore Calidona, precedentemente ammonito, quando il Direttore di gara gli ha mostrato nuovamente il cartellino, non ricordo se fosse cartellino giallo o rosso, ha cercato di impedire all'arbitro di notificargli il provvedimento toccandolo leggermente alla mano destra. Il calciatore non ha colpito l'Arbitro con uno sputo né ha protestato. Il calciatore ha abbandonato subito il terreno di gioco. Il Direttore di gara non ha richiesto assistenza medica, né dopo l'episodio né al termine della gara, ma si è subito recato nel suo spogliatoio".*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover evidenziare quanto affermato dalla giurisprudenza nazionale federale per cui *"nell'ordinamento sportivo federale anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l'esigenza essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni, ma anche a fini educativi nonché di tutela dell'integrità fisica dell'interessato e degli altri atleti. All'ordinamento sportivo non è possibile estendere il criterio penalistico di non imputabilità del minore infra-quattordicenne, ai sensi dell'art. 97 del Codice penale. Il sistema normativo federale subordina la punibilità del minore al compimento del dodicesimo anno d'età...Secondo il diritto federale positivo è il compimento del dodicesimo anno di età che costituisce lo spartiacque tra la situazione disciplinare di non punibilità (propria degli esordienti) e quella di sanzionabilità (propria dei giovanissimi). La non punibilità dei tesserati infraquattordicenni non trova alcuna giustificazione nell'ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall'ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva. In primo luogo, a livello individuale giovanile, la pratica sportiva ha quale obiettivo, da un lato, la crescita dei giovani atleti e la loro educazione al rispetto delle regole e degli avversari, secondo quei principi di lealtà, probità e correttezza che costituiscono uno dei cardini fondamentali dell'intero sistema federale; dall'altro, la salvaguardia della integrità fisica degli atleti stessi, specie se giovanissimi, da attuarsi attraverso continua sorveglianza e tutela medico-sportiva di quanti svolgono attività agonistica. A livello collettivo, poi, l'ordinamento federale è preordinato ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, nonché la piena osservanza delle regole e delle norme federali e di regolarità delle competizioni agonistiche. La non imputabilità assoluta del minore infraquattordicenne si scontra con il rilievo che, già nell'ordinamento generale, vigono criteri diversi per quanto concerne la sanzionabilità (sempre a livello disciplinare) dei comportamenti tenuti dai minori anche infra-quattordicenni in violazione, ad esempio, delle regole riguardanti il corretto comportamento degli studenti in ambito scolastico"* (v. Corte Federale di Appello - Sezioni Unite n. 92/CFA/2023-2024).

Tanto evidenziato il Collegio, ben comprendendo l'estrema afflittività della sanzione comminata nei confronti di un ragazzo tredicenne, ha posto in essere tutti gli accorgimenti istruttori per una disamina quanto più completa ed esaustiva del caso.

Tuttavia, all'esito di ogni possibile approfondimento e verifica, la Corte - letto il reclamo - esaminati gli atti di gara e ascoltati il direttore di gara e i testimoni, ritiene che le richieste del reclamante non possano essere accolte.

Deve, infatti, rilevarsi che la fede privilegiata che assiste il rapporto dell'ufficiale di gara (art. 61, comma 1, del C.G.S.) – di cui il reclamante si è dichiarato espressamente consapevole - non è stata in alcun modo superata, sul piano probatorio, dalle risultanze istruttorie.

Da un lato il direttore di gara ha confermato e, ove possibile, rincarato -in termini di severità nel racconto- il contenuto di quanto dal medesimo riportato nel proprio referto.

D'altra parte le testimonianze rese dai soggetti chiamati a deporre si sono risolte in una semplice negazione - ovvero in una diversa descrizione dei fatti riportati dal giovane arbitro e, anzi, si sono dimostrate anche inattendibili.

Infatti, mentre nelle dichiarazioni testimoniali depositate prima dell'udienza entrambi i testi avevano sottoscritto che l'arbitro non era stato toccato dal calciatore, in sede di udienza invece Mazzei ha dichiarato che il calciatore ha toccato leggermente la mano dell'arbitro - ammettendo quindi il contatto con il direttore di gara- mentre Cassalia ha confermato che l'arbitro non è stato colpito. Vi è quindi contraddizione tra i due testimoni sulla dinamica degli eventi e, nel caso del sig. Mazzei, tra quanto da egli stesso indicato in dichiarazione testimoniale e quanto riferito al Collegio in sede di udienza.

Inoltre, Mazzei ha dichiarato che il calciatore non aveva protestato, nonostante nel reclamo il difensore, a pagina 2, deduceva che il calciatore si era lasciato andare ad eccessive proteste e che, addirittura, "*questo rappresenta l'unico assunto fondato nella presente vicenda*".

Nel caso in esame, pertanto, questo Collegio giudicante, non avendo alcun altro elemento significativo da valutare, deve necessariamente privilegiare i fatti e i comportamenti che il direttore di gara ha descritto nel proprio referto e che devono ritenersi definitivamente accertati.

Va dunque confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

Si richiama espressamente il disposto dell'art. 35 comma 7 del C.G.S. per il quale, nel caso di decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, "*le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire tali episodi*".

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 78 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo presentato dal calciatore Calidona Carmelo, confermando la squalifica inflitta fino al 25.05.2026 dal Giudice Sportivo della Delegazione Territoriale di Maglie;
- 2) di incamerare la tassa reclamo versata dall'istante.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 10 Luglio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 10/07/2024.

**IL SEGRETARIO
(Assunta Gaudino)**

**IL DELEGATO
(Pierpaolo Lamia Caputo)**